



FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, affidata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione ed eventuale uso della palestra "Casoli San Prospero" sita in Via Allende n. 3 – Reggio Emilia per il periodo 01/07/2023 – 30/06/2027.

CIG: Z1A3B21A66

La presente procedura ha per oggetto la stipula del contratto di concessione afferente alla palestra "Casoli San Prospero" sita in Via Allende n. 3, come meglio descritto nel Capitolato Speciale-Schema di contratto.

IL DIRETTORE

Visti:

- ✓ la Deliberazione n. 4 del Consiglio di Gestione del 30/03/2023, immediatamente esecutiva;
- ✓ propria Determina a contrarre N. 029 del 12/05/2023;
- ✓ la Delibera A.N.A.C. n. 1300 del 14 dicembre 2016;
- ✓ il combinato disposto degli artt. 167, co. 1, 36, commi 2 e 9, 60, 35, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici; nonché degli articoli del medesimo Decreto specificatamente richiamati negli atti di gara;
- ✓ l'art. 13 della Legge Regionale 31 maggio 2017, N. 8 – "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive";

comunica

che dalla data odierna e fino alle **ore 12:00 del 12 giugno 2023** è possibile presentare la propria offerta per ottenere l'affidamento in concessione del servizio di gestione ed eventuale uso dell'impianto sportivo in oggetto.

Il Bando - Disciplinare di gara è stato pubblicato:

- sul profilo del committente;
- sull'Albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia e relativo sito www.comune.re.it, sezione Bandi di Gara e contratti/Avvisi e bandi – Profilo di committente/Altri bandi.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Fondazione per lo Sport, Dott.ssa Silvia Signorelli, con sede per la carica in Reggio Emilia Via Fratelli Manfredi 12/C.

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando – Disciplinare di gara;
- b) Schema di domanda di partecipazione (Allegato 1A);
- c) Dichiarazione relativa a cessazione cariche (Allegato 1B);
- d) Dichiarazione relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio (Allegato 1C);
- e) Dichiarazione per Avvalimento (Allegato 1D);
- f) Modulo di "offerta economica" per rialzo canone annuo (Allegato 2A1);
- g) Modulo di "offerta economica" per rialzo canone annuo per A.T.I (Allegato 2A2) ;
- h) Capitolato speciale-schema di contratto e relativi allegati (Allegato 3);
- i) Tariffario Palestre (Allegato 4).

Si ritiene opportuno proporre i suddetti allegati (1A – 1B – 1C – 1D) quale modulistica alternativa e sostitutiva del Documento di Gara Unico Europeo, salva la facoltà di utilizzare quest'ultimo purché contenente tutte le dichiarazioni richieste per la partecipazione a questa specifica gara.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti", al seguente link: <http://www.fondazione sport.it/Sezione.jsp?idSezione=5027>

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE STIMATO, DURATA.

L'affidamento di impianti sportivi comunali è uno strumento attraverso cui la Fondazione per lo sport tende alla promozione e valorizzazione dello Sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale nei diversi ambiti territoriali del Comune, in relazione al ruolo che i soggetti sportivi possono svolgere nel tessuto ove sviluppano la loro attività.

L'affidamento ha come oggetto la concessione per la gestione ed eventuale uso, in orario extrascolastico della palestra "Casoli San Prospero" sita in Via Allende n. 3. L'impianto è dotato di defibrillatore semiautomatico.

L'oggetto della concessione è costituito pertanto da tutte le attività finalizzate al funzionamento e alla gestione ottimale dell'impianto, dei servizi complementari e delle aree connesse, così come dettagliatamente descritte nel Capitolato speciale – schema di contratto, tenuto conto che, data la natura del presente affidamento, il concessionario si assumerà il rischio operativo derivante dalla gestione in parola.

Il presente Bando-Disciplinare di gara, contiene le norme relative alle condizioni di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre informazioni relative all'affidamento in concessione del servizio di gestione ed eventuale uso dell'impianto

sportivo in oggetto (come meglio specificato tra l'altro nel rispettivo **Capitolato speciale di concessione / Schema di Contratto, di cui qui si allega (ALLEGATO 3).**

La concessione avrà decorrenza il 01 luglio 2023 e, così, fino al 30 giugno 2027.

2. QUADRO ECONOMICO E VALORE STIMATO DELLA GARA

Ai fini della rappresentazione del quadro economico di riferimento vale quanto segue:

1. ONERI GESTIONALI

Il Concessionario è tenuto al pagamento a favore della Stazione Appaltante di un **canone d'uso annuo**, salvo rialzo percentuale, secondo lo schema che segue:

IMPIANTO	CANONE ANNUO SENZA ONERI SICUREZZA (Euro al netto di I.V.A.)	CANONE ANNUO COMPRENSIVO ONERI SICUREZZA (Euro al netto di I.V.A.)
Palestra Casoli - San Prospero	1.200,00	1.400,00

2. A titolo indicativo dai calendari ufficiali, relativi alla **stagione 2022/2023**, calcolati secondo i rispettivi tariffari e in base ai dati effettivi e ricavati da apposito "programma gestionale", gli introiti possono essere così calcolati:

IMPIANTO	VALORE ANNUO PER CESSIONE A TERZI	VALORE ANNUO PER AUTO-UTILIZZO	TOTALE
Palestra Casoli San Prospero	€ 5.600,00	€ 4.000,00	€ 9.600,00

3. Si evidenzia che – nel rispetto delle norme, anche fiscali, che disciplinano la materia – spettano al Concessionario anche l'ulteriore valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione e le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo, le entrate derivanti dall'eventuale uso anche per tornei, manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, i proventi derivanti da vendite commerciali, sponsorizzazioni, introiti pubblicitari e dall'utilizzo dell'impianto per organizzare i propri corsi ed il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da soggetti privati per l'esecuzione della concessione. Si specifica che in caso di manifestazioni, eventi e tornei gli oneri straordinari attinenti all'ambito della sicurezza e delle risorse anche umane, che a ciò devono essere destinate, è carico esclusivo dell'organizzatore, che, ove intenda avvalersi di risorse tecniche, umane ed organizzative del Concessionario, sarà tenuto a remunerarle in aggiunta rispetto alla tariffa, secondo pattuizione negoziale tra le parti.

4. Verrà corrisposta la somma annua di **Euro 200,00** (duecento,00) (oltre I.V.A.) relativa agli oneri della sicurezza, (duecento,00) (oltre I.V.A.).

Richiamato l'art 167, co. 4, lett. b), c) d) e) del Codice, il valore dell'affidamento in concessione ammonta ad € 9.600 annuo, per un totale per il periodo di riferimento della concessione di € **38.400,00** oltre I.V.A. di legge.

5. Si evidenzia che i calendari d'uso relativi alla stagione sportiva 2022/2023, redatti in ottemperanza a quanto stabilito dal "Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia" (Approvato con Deliberazione n. 6 del Consiglio di Gestione del 29/06/2020) sono pubblicati sul profilo della Stazione Appaltante. In ragione di quanto specificato si evidenzia che i calendari d'uso degli impianti sono suscettibili di modifica ad ogni stagione sportiva.

6. Tali dati non impegnano tuttavia in nessun modo la Stazione Appaltante, sicché i concorrenti formuleranno la propria offerta solo dopo aver ponderato ogni aspetto relativo alla potenzialità delle entrate e delle spese, anche relative alle utenze, operando autonomamente ed in base alla propria professionalità le proprie valutazioni. A tal fine **potranno** richiedere **attraverso e-mail o P.E.C.** l'effettuazione di un **eventuale sopralluogo**, onde venire a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dell'impianto e, dunque, di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nello schema di contratto allegato, dove sono specificamente indicate tutte le prestazioni del servizio a proprio carico.

7. La Stazione Appaltante, a fronte del rischio di dover sopportare costi non sostenibili, derivanti dal pericolo di un'eventuale "non gestione" della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che all'ente potrebbe derivare dall'eventuale danneggiamento degli impianti, si riserva sin d'ora la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nelle more della sottoscrizione del contratto.

Si chiederà al Concessionario di dar corso all'affidamento nella data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un danno alla Stazione Appaltante. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i.

Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara, la Stazione Appaltante prima dell'attivazione della concessione, formalizzerà con l'aggiudicatario le modalità operative di gestione della concessione oggetto del presente Bando-Disciplinare di gara, nel rispetto di ogni norma stabilita in materia.

8. Si ritiene utile evidenziare che, secondo costante orientamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il calcolo percentuale della garanzia definitiva da corrispondere in caso di aggiudicazione deve ricomprendere, nel caso delle concessioni, anche l’importo totale comprensivo dei previsti corrispettivi che verseranno gli utenti per i servizi in affidamento. Pertanto l’ammontare della **garanzia definitiva** per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. per i diversi impianti è quella sotto indicata:

IMPIANTO	IMPORTO GARANZIA DEFINITIVA
Casoli - San Prospero	€ 3.840,00

Ai fini della presente procedura i **soggetti sportivi privi di personalità giuridica** sono **assimilabili alle microimprese, piccole e medie imprese, anche relativamente alle agevolazioni previste per la riduzione della cauzione.**

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, nonché le società e le associazioni sportive dilettantistiche, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline sportive associate e le Federazioni sportive nazionali di cui al comma 25, dell’art. 90 della Legge n. 289/2002, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

Ai sensi dell'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 14/2019, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4. CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Per i soggetti partecipanti alla Fondazione e per i fruitori degli impianti della Fondazione, condizione preliminare per poter richiedere l'affidamento del servizio in gestione ed uso dell'impianto è che i richiedenti alla data di scadenza del presente Bando-Disciplinare di gara siano in regola con ogni obbligazione nei confronti della Fondazione e che abbiano adempiuto ai pagamenti dovuti nei confronti di eventuali altre società sportive partecipanti della Fondazione, oltretutto della Fondazione medesima o abbiano firmato con esse un piano di rientro nel rispetto dei pagamenti previsti. Si precisa che, relativamente a debiti verso altre società sportive, ciò vale solo se trattasi di eventuali debiti connessi con l'utilizzo di impianti della Fondazione medesima, con esclusione, quindi, di ogni altra negoziazione o debito privato.

Facendo seguito a quanto definito e disposto dalla Delibera del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 4 del 30/03/2023, relativamente alla presente procedura, **non costituisce limite alla partecipazione alla procedura oggetto del presente Bando-Disciplinare di gara l'essere già gestore di altri impianti sportivi.**

4.1 Requisiti di idoneità, capacità tecnico-organizzativa ed economica finanziaria.

Oltre al possesso dei requisiti generali, per l'esecuzione prestazioni è previsto il possesso dei seguenti requisiti.

4.1.2 Requisiti di idoneità

➤ *(se imprenditori individuali, società, anche cooperative, consorzi)* **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

- *(in caso di società cooperative)*: Iscrizione all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico e, se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali, ex art. 9 della L. 381/1991, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- *(se società o associazioni sportive dilettantistiche)* **Iscrizione alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento o ad Ente di Promozione Sportiva operante a livello nazionale, nonché al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito presso il CONI.**
- *(se Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate, Federazioni sportive nazionali di cui al comma 25 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002)*. **Riconoscimento del CONI**, al momento della presentazione dell'offerta.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente dichiara il possesso del presente requisito mediante compilazione dell'Allegato 1A.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4.1.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 83 comma 1 lett. c):

a) Avere gestito per almeno tre anni, anche non consecutivi, in riferimento all'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, con regolarità e senza contestazioni, per Enti pubblici o privati un servizio analogo (per servizio analogo si intende il servizio con le stesse caratteristiche prestazionali delle attività oggetto dell'appalto anche con riferimento ad impianti sportivi non aventi rilevanza economica).

In caso di RTI detto requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso.

Si specifica che con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa, per gli operatori economici di nuova costituzione che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, le informazioni sulle capacità tecnico-organizzative devono essere rapportate e proporzionate al periodo di attività, in analogia al bando tipo Anac.

4.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità, di cui al paragrafo 4.1.2, deve essere posseduto da:

- ciascuno degli operatori raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE;
- ciascuno degli operatori aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità tecnico-professionale, di cui al paragrafo 4.1.3, devono essere soddisfatti nel suo complesso dal raggruppamento e comunque in proporzione alla quota di esecuzione assunta.

4.3 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di idoneità, di cui al paragrafo 5.1.2, deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnico-professionale (di cui ai paragrafi 4.1.3), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

4.4 Avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Responsabile della procedura di gara richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

5. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

L'eventuale richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia tramite e-mail all'indirizzo **fondazione.sport@comune.re.it** o tramite Pec all'indirizzo **fondazionesport.gare@twtcert.it** e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data e ora del sopralluogo saranno stabiliti e comunicati ai concorrenti a cura della Fondazione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La Fondazione rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al par. 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al

regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al par. 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento costituendo. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

6. CHIARIMENTI

Qualora i concorrenti avessero necessità di sottoporre a Fondazione richieste di chiarimenti relativi al presente Bando-Disciplinare di gara ed ai documenti di gara possono inviare i quesiti utilizzando:

PEC: fondazionesport.gare@twcert.it

E-MAIL: fondazione.sport@comune.re.it

Termine ultimo per richiesta chiarimenti: 06/06/2023 ore 12:00.

Le risposte ai quesiti verranno inoltrate via e-mail/PEC ai richiedenti con la stessa modalità di ricezione del quesito stesso e, ove rivestano carattere generale, pubblicate al link <http://www.fondazionesport.it/Sezione.jsp?idSezione=5049>

Sarà pertanto cura e onere dell'operatore economico monitorare frequentemente le pubblicazioni sul sito al link sopra indicato. **I chiarimenti costituiscono parte integrante della documentazione di gara e si invitano quindi le Imprese a monitorare quotidianamente le relative pubblicazioni.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte previsto.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere sottoscritte con firma autografa;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni di carattere amministrativo potranno preferibilmente essere redatte sui modelli allegati al presente Bando-Disciplinare di gara, mentre le dichiarazioni di offerta economica dovranno essere redatte sui modelli allegati al presente Bando-Disciplinare di gara.

Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per le dichiarazioni amministrative non costituisce causa di esclusione.

Ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D.Lgs n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma citato. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai sensi dell'art. 95, c. 15 del D.Lgs n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

8. COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente Bando-Disciplinare di gara, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Ai sensi dell'art. 76 e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per

il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. SUBAPPALTO E COTTIMI

Il Concessionario è tenuto ad eseguire direttamente il servizio di gestione dell'impianto sportivo oggetto del contratto, in ragione delle capacità tecniche, da dimostrarsi in sede di gara.

In caso contrario nel rispetto dell'art. 174 e dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il ricorso a prestazioni di imprese specializzate (sub-appalto), salva in ogni caso verso la Stazione Appaltante la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita in materia.

Tali prestazioni subappaltate potranno essere autorizzate solo qualora l'offerente abbia espressamente indicato nell'offerta le parti della concessione che intende eventualmente subappaltare a terzi.

10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione, se aggiudicata, di non stipulare il contratto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato decorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 del Codice.

In caso di offerte con punteggio finale uguale si procederà mediante sorteggio pubblico.

Come previsto dall'art. 110 del Codice e fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, la stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione o del completamento della stessa.

In tal caso l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

11. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

L'offerta contenuta in **plico sigillato**, dovrà pervenire a mezzo lettera Raccomandata A.R. / corriere espresso / consegna a mano, **pena l'esclusione** entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 12 giugno 2023** esclusivamente al seguente indirizzo:

Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia
Via F.lli Manfredi n. 12/C
42124 Reggio Emilia

Sul plico contenente l'offerta dovranno essere riportati:

- **il mittente:** con indicazione del numero di telefono e l' indirizzo e-mail e di Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni;
- **la dicitura:** "OFFERTA PER LA CONCESSIONE DELLA PALESTRA "CASOLI – SAN PROSPERO – NON APRIRE".

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico almeno le informazioni della capogruppo mandataria.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, facendo fede la data e l'orario di ricevimento presso l'indirizzo sopra riportato.

Sarà rilasciata apposita ricevuta in caso di consegna a mano. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economicamente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Bando-Disciplinare di gara e nei suoi allegati, nel Capitolato Speciale-schema di contratto e nei relativi allegati.

Il plico, deve contenere al suo interno le seguenti tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della procedura e la dicitura, rispettivamente:

- "A - Documentazione amministrativa";
- "B - Offerta Tecnica".
- "C - Offerta Economica".

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione od alla sottoscrizione del contratto con l'aggiudicatario.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economicamente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Bando-Disciplinare di gara e nei suoi allegati, nel Capitolato Speciale- schema di contratto e nei relativi allegati.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- A. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- B. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- C. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- D. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché le modalità di trasmissione della documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative.

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016, determinata dal massimo punteggio conseguibile (fino a 100 punti), assegnando al fattore qualità fino al massimo di 80 punti ed al fattore prezzo fino al massimo di 20 punti, secondo le seguenti modalità.

Elemento di valutazione della qualità del servizio: punti 80

Elemento di valutazione del prezzo: punti 20

13. CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La sottoelencata documentazione dovrà essere contenuta in apposita busta sigillata con sopra riportata la dicitura "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e contenente, oltre al documento di identità del Legale rappresentante dell'Operatore Economico:

- richiesta di partecipazione alla gara in bollo da €16,00, salvo esenzioni di legge e dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara medesima (**ALLEGATO 1A**);
- dichiarazione di accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni eventualmente applicabili contenute:
 - nel Protocollo d'intesa sottoscritto con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di categoria per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva;
 - nel Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e dalla Prefettura di Reggio Emilia;
 - nel Protocollo d'intesa in materia di affidamenti o di contratti pubblici di lavori forniture e servizi sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia con le associazioni di categoria stipulato dopo il correttivo al codice dei contratti pubblici d. lgs. 50/2016;
 - nel Protocollo di intesa per l'affidamento di servizi, lavori e forniture e l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati riguardante il Comune di Reggio Emilia e le società, le istituzioni e gli enti pubblici e privati controllati dallo stesso;(**ALLEGATO 1A**);
- dichiarazione di aver preso visione della documentazione relativa alla gara in oggetto e di aver in tal modo conoscenza di tutti gli elementi necessari a formulare offerta (**ALLEGATO 1A**);
- dichiarazione relativa a cessazione cariche ex ART. 80, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 (**ALLEGATO 1B**);
- (**eventuale**) nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, originale o copia autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, ("l'originale" del mandato, ai sensi dell'art. 48, co. 13, D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., deve risultare da scrittura privata autenticata, ossia sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale; per "copia autenticata" si intende la copia di un documento, accompagnata dall'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia è conforme all'originale);
- (**eventuale**) nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti, originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio o GEIE, indicante il soggetto designato quale capogruppo e dichiarazione indicante le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;
- (**eventuale**) nel caso di consorzi stabili o di consorzi di cooperative e di imprese artigiane, copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio, indicante le imprese consorziate, e

dichiarazione indicante il/i consorzio/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara (qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipi in nome e per conto proprio);

- **(eventuale)** nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti, dichiarazione, redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante di cui all'**ALLEGATO 1C** al presente Bando-Disciplinare di gara, relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio, uniformandosi alla disciplina disposta dal D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. ed indicante il soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e le quote di partecipazione/esecuzione; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa componente il futuro raggruppamento/consorzio e potrà essere unica, come da modello allegato;
- **(eventuale)** documentazione di cui all'art. 89 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento. L'impresa ausiliaria dovrà dichiarare di prestare i requisiti ad uno solo dei concorrenti partecipanti alla gara. In tal caso il contratto prodotto tra l'ausiliato e l'ausiliaria dovrà riportare la durata ed in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestatati e sarà corredato da eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile al riguardo. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale ed **ALLEGATO 1D**;

Si evidenzia che a seguito di risposta n. 7/E del 5 gennaio 2021 dell'Agencia delle Entrate la domanda di cui all'allegato 1A va presentata in bollo da € 16,00, salvo esenzioni di legge.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – "OFFERTA TECNICO-GESTIONALE"

La seconda busta dovrà recare la seguente dicitura: **"OFFERTA TECNICO-GESTIONALE – PALESTRA "CASOLI – SAN PROSPERO" ."** e dovrà contenere appunto l'**Offerta Tecnico Gestionale**, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Operatore Economico e corredata di documento di identità di quest'ultimo.

L'offerta tecnica contiene la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore:

- **Relazione illustrativa** strutturata in base ai sub criteri indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17 (preferibilmente nell'ordine in cui gli stessi sono indicati nella tabella medesima). **La relazione suddetta non potrà, complessivamente, essere di dimensione superiore a 10 facciate A4, utilizzando il font ARIAL della dimensione 12; le eventuali facciate ulteriori non verranno valutate.**

Se non sarà presentato parte del materiale sopra indicato e se non sarà possibile per la Commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione di uno o più elementi di cui alla documentazione contenuta nella busta B) la Commissione non effettuerà la valutazione per tali elementi e attribuirà il coefficiente pari a 0 ai rispettivi elementi di valutazione.

La documentazione presentata deve permettere la valutazione della fattibilità delle proposte del concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da essa producibili.

Possono essere presentate solo proposte fattibili, non condizionate al realizzarsi di eventi estranei.

Non possono essere presentate proposte alternative tra loro la cui scelta venga rimessa alla Commissione.

In caso di raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – “OFFERTA ECONOMICA”

La terza busta, debitamente sigillata, dovrà contenere, **pena l'esclusione**, l'offerta economica firmata dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico e corredata di documento di identità di quest'ultimo.

Su detta busta dovrà essere indicata la dicitura: **“OFFERTA ECONOMICA – PALESTRA “CASOLI – SAN PROSPERO””**

Il concorrente dovrà avvalersi, in ragione del tipo di offerta economica che intende proporre, dei **fac-simili allegati** predisposti dalla Stazione Appaltante e **differenti a seconda che:**

- **l'offerta economica sia formulata a titolo** individuale (ALLEGATO 2A.1);
- **l'offerta sia formulata come** raggruppamento d'impresa (ALLEGATO 2A.2).

L'offerta economica, da compilarsi necessariamente mediante il modello allegato al presente Bando-disciplinare di gara (2A.1/2A.2), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, recante:

A. l'indicazione **del rialzo percentuale (in cifre e in lettere)** rispetto al canone annuo pari ad € 1.200,00 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 200 annui.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

In caso di contrasto tra rialzo percentuale offerto in cifre e in lettere sarà tenuto in considerazione quello indicato in lettere.

In caso di contrasto tra rialzo percentuale offerto e canone complessivamente offerto si terrà conto del solo rialzo percentuale offerto.

B. ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, l'indicazione dei costi (c.d. “oneri propri”) relativi all'applicazione delle misure di sicurezza ed i costi della manodopera, entrambi riferiti all'affidamento oggetto della presente procedura.

In caso di raggruppamento temporaneo o di un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

L'offerta economica indeterminata, plurima, incompleta, condizionata o parziale comporterà l'esclusione.

L'impresa concorrente dovrà indicare il rialzo percentuale offerto fino alla seconda cifra decimale. Il rialzo in percentuale offerto determina un prezzo offerto, arrotondato fino alla seconda cifra decimale (nel caso, all'unità superiore qualora la seconda cifra decimale sia pari o superiore a cinque).

Alla Dichiarazione di offerta dovrà essere allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

16. CRITERI DI VALUTAZIONE

Il contratto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, prendendo in considerazione i seguenti elementi con i relativi fattori ponderali:

- merito tecnico: max 80/100
- prezzo: max 20/100

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, sommando il punteggio dell'offerta tecnica Q(i) al punteggio dell'offerta economica V(i).

17. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	PIANO DI CONDUZIONE TECNICA		1.A	Modalità organizzative di funzionamento dei servizi: apertura e funzionamento dell'impianto sportivo.	20
			1.B	Programma di pulizia quotidiana ed igienizzazione degli spazi servizi/spogliatoi con descrizione anche dei macchinari/mezzi utilizzati.	15
			1.C	Modalità organizzative di conduzione e gestione dei servizi: programmazione dei servizi di custodia e vigilanza, con indicazione delle misure di prevenzione e protezione che verranno adottate e della qualificazione degli addetti.	10
			1.D	Programma di manutenzione al fine del mantenimento dell'efficienza e delle condizioni di sicurezza dell'impianto, delle eventuali pertinenze e del fondo di gioco.	10
			1.E	Modalità organizzative di conduzione, manutenzione periodica, riferita agli impianti tecnologici e di funzionamento degli impianti tecnologici.	5
	Totale				60

N°	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
2	PROGETTO SOCIALE	20	2.A	Proposte, senza oneri in capo alla Stazione Appaltante, relative allo svolgimento o al sostegno di attività di inclusione sociale di natura sportiva, aggregativa, educativa, di animazione sociale o di altro tipo, compatibili con il calendario d'uso dell'impianto e delle ore assegnate dalla Fondazione, con l'impianto stesso e con la sua destinazione d'uso, rivolte al territorio e, in modo particolare, ai giovani, ai diversamente abili e alle categorie a rischio sociale. Sarà valutata positivamente l'elaborazione di un piano di organizzazione delle attività ed eventi sportivi, aggregativi, educativi, di animazione sociale o di altro tipo dedicati alle predette categorie, da svolgersi presso l'impianto e la connessa elaborazione di un piano di comunicazione e marketing.	20
Totale					20

Indicare, per i soli servizi sopraindicati ai punti per i quali è consentito, se gli stessi verranno erogati direttamente (e per le associazioni sportive dilettantistiche va specificato se a mezzo volontari, collaboratori amministrativo-gestionali o personale dipendente) o ricorrendo a lavoratori autonomi o al subappalto.

In caso di erogazione diretta vanno indicate attrezzature, macchinari e professionalità impiegati. Per ciascuna risorsa professionale facente parte del proprio organico specificare tipologia di incarico o contrattualizzazione, qualificazione professionale, indicando i relativi titoli professionali e il ruolo nell'organizzazione.

Si specifica che saranno maggiormente valorizzate le proposte gestionali caratterizzate da stabilità occupazionale, rispetto ad altre tipologie di acquisizione di risorse umane, che in ogni caso dovranno essere in possesso di professionalità adeguata alle mansioni svolte.

Lo stesso dicasi per il livello di formazione professionale degli operatori. Si avvisa che con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche verranno maggiormente valorizzate le proposte gestionali caratterizzate dalla presenza di personale dipendente, in secondo luogo di personale almeno con contratto di collaborazione amministrativo gestionale ed da ultimo con l'impiego di personale volontario.

In ogni caso gli operatori addetti al Servizio dovranno essere tendenzialmente fissi, pur nell'ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l'uso di risorse umane a rotazione continua od occasionale.

Tipologia, durata, orari e in genere contenuto dei rapporti contrattuali dovranno essere indicati in maniera dettagliata, sicché gli operatori economici dovranno dimostrare in che modo siano in grado di adempiere agli obblighi contrattuali garantendo l'orario necessario per l'assolvimento di tutti gli adempimenti.

Al personale impiegato, se dipendente, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Non essendovi in capo al concessionario uscente lavoratori dipendenti, non si applica la clausola sociale di salvaguardia del personale ex art. 50 D. Lgs. n. 50/2016.

18. METODO DI CALCOLO DELL'OFFERTA TECNICA – Punteggio massimo: 80 punti

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore in ragione di quella più favorevole all'Amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove

$C(a)$ = rappresenta l'indice di valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = è il peso attribuito all'elemento/sub-elemento i- esimo

$V(a)_i$ = è il coefficiente dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

\sum_n = sommatoria

L'assegnazione dei coefficienti $V(a)$ relativamente agli elementi di valutazione di natura qualitativa e in particolare a ciascun elemento individuato sarà così determinato:

- per ogni singolo elemento la Commissione analizzerà e raffronterà in modo comparativo le offerte tra di loro;
- ogni Commissario o la commissione nel suo plenum nell'eventualità addivenisse ad un giudizio univoco, ferma restando l'unicità del giudizio sintetico d'insieme espresso allo scopo di ricostruire l'iter logico seguito per la valutazione di merito, attribuirà un coefficiente variabile da 0 a 1 per ogni elemento di valutazione. Il giudizio assegnato per ciascun elemento di valutazione sarà espresso secondo i seguenti livelli:

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale come descritto nelle precedenti tabelle, viene attribuito discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun membro della commissione giudicatrice, come segue:

Coefficiente	Giudizio
0,0	Completamente assente/negativo
0,1	Quasi del tutto assente/negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena sufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto

0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,00	Eccellente

Di tali coefficienti verrà calcolata la media M, con approssimazione al secondo decimale, solo nell'eventualità i commissari non addivenissero a un giudizio univoco.

Per ogni elemento, il punteggio Pi sarà attribuito, con approssimazione al secondo decimale, proporzionalmente alla media ottenuta, ovvero

$$P_i : W_i = M : 1$$

e quindi: $P_i = W_i * M$, dove W_i è il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento.

Il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica (qualità) sarà dato, per ogni concorrente, dalla somma dei punteggi Pi attribuiti ad ogni elemento. **Non si procederà a riparametrazione.**

19. METODO DI CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICA – Punteggio massimo: 20 punti

All'offerta economica verrà attribuito fino ad un massimo di punti 20 su 100 complessivi.

Verranno assegnati punti 20 all'offerta economicamente più alta, sulla base del maggior rialzo percentuale offerto sull'importo posto a base di gara che ammonta a:

IMPIANTO	CANONE SENZA ONERI SICUREZZA (Euro al netto di I.V.A.)	CANONE COMPRENSIVO ONERI SICUREZZA (Euro al netto di I.V.A.)
Palestra Casoli - San Prospero	1.200,00	1.400,00

Per quanto riguarda la valutazione dell'offerta economica, l'assegnazione dei coefficienti V(a) da applicare all'elemento "rialzo offerto sul canone di concessione", sarà effettuata attraverso l'interpolazione lineare tra coefficiente pari ad "1" attribuito al concorrente che avrà presentato il massimo rialzo e il coefficiente pari a "0" attribuito al prezzo posto a base di gara, con approssimazione al secondo decimale, secondo la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

dove

R_{max} è il valore corrispondente al rialzo massimo offerto;

R_i è il valore del rialzo relativo all'offerta oggetto di valutazione.

In ogni caso la Fondazione si riserva di procedere ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., ossia potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore.

Clausola di sbarramento: la Commissione Giudicatrice non procederà alla valutazione dell'offerta economica qualora il concorrente non raggiunga il punteggio minimo di 45 punti, sugli 80 complessivi, nell'Offerta Tecnico-gestionale.

L'assegnazione del punteggio complessivo finale sarà la risultante della somma dei due punteggi (ossia offerta tecnico-gestionale ed offerta economica). L'offerta è da intendersi comprensiva di ogni onere sociale e fiscale (I.V.A. esclusa).

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Entrambi i costi devono essere riferiti all'affidamento oggetto della presente procedura.

Si precisa che:

- ✓ la mancata separazione dell'offerta economica (comprese le eventuali giustificazioni redatte ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.) dall'offerta tecnico-gestionale, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il canone in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione;
- ✓ saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in ribasso rispetto al canone annuale posto a base di gara;
- ✓ in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà il valore indicato in lettere;
- ✓ si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, **sempre che sia ritenuta sufficiente nel punteggio l'offerta**, congrua e conveniente. E' facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta venga ritenuta tale in relazione all'oggetto del contratto;
- ✓ la gara prevede il venir meno del vincolo della validità dell'offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della medesima.

20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo in seduta pubblica **in data 15 giugno 2023 ore 9:30**, presso la sede della Fondazione per lo Sport in Via F.lli Manfredi N. 12/C a Reggio Emilia.

Nel corso di tale **prima seduta pubblica**, il RUP, organo monocratico, procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la presenza e l'integrità delle buste "A", "B" e "C". Procederà poi a

verificare la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 13.

Successivamente, il RUP, sempre in seduta pubblica, la quale sarà convocata con due giorni di preavviso (eventualmente anche nella medesima seduta di cui al paragrafo precedente ove ne sussistano le condizioni), procederà alla comunicazione dei concorrenti ammessi/esclusi e all'apertura della busta "B" contenente l'offerta tecnica.

Successivamente il Rup, eventualmente coadiuvato da una Commissione all'uopo nominata dopo la scadenza della presentazione delle offerte, procederà alla valutazione delle offerte in una o più sedute riservate.

Successivamente, in ultima seduta pubblica convocata con due giorni di preavviso analogamente a quanto sopra, si procederà con il proseguimento delle operazioni di gara dando lettura dei punteggi tecnici acquisiti e procedendo con l'apertura delle Buste "C" contenenti le offerte economiche.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, purché il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e comunque in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Rup ovvero la commissione, ove nominata, chiude la seduta pubblica dando comunicazione che si procederà alla verifica dell'anomalia ai sensi della citata normativa.

21. COMMISSIONE

La commissione giudicatrice, ove eventualmente nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica, sul proprio sito istituzionale, al seguente link <http://www.fondazioneport.it/Sezione.jsp?idSezione=5049> la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, purché il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta

appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il suddetto RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'organo competente della procedura di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante, sentito il RUP, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Fatto salvo quanto sopra riportato, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed idonea.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, può richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la presente concessione, di presentare documenti complementari aggiornati, di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante aggiudicherà al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, con particolare riferimento al Protocollo sottoscritto dal Comune di Reggio Emilia e dalla Prefettura di Reggio Emilia e recepito con Deliberazione di Giunta Comunale P.G. n. 7742/154 del 17.05.2011 consultabile web: <http://www.municipio.re.it/gare>, successivamente rinnovato nel 2013 con deliberazione Giunta Comunale P.G. n. 23050 del 30/07/2013, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del predetto Decreto, dalla consultazione della Banca dati, Fondazione procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del Decreto medesimo.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel suddetto Protocollo di legalità costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 83-bis, comma 3 del Codice antimafia.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva in modalità elettronica con firma digitale a mezzo scrittura privata da registrarsi in caso d'uso con oneri a carico del Concessionario. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di procedere alla consegna dei Servizi in via d'urgenza, ricorrendone i presupposti.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nelle more di stipula del contratto, nonché nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, Fondazione si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Al fine della stipulazione del contratto, o in occasione dell'avvio del presente servizio se antecedente alla stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, il concessionario deve presentare alla Fondazione la garanzia definitiva, da calcolare sul valore stimato della concessione, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, la Fondazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine della stipula del nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico del concessionario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione, trattandosi di servizio di interesse pubblico locale, è richiesta la condizione che lo stesso non venga sospeso o abbandonato nel corso della durata del presente affidamento, fatta salva la possibilità di recesso da parte del concessionario, disciplinata dall'art. 5 del Capitolato speciale-schema di contratto. L'accettazione della suddetta condizione è stata dichiarata dal concessionario in sede di offerta (allegato 3); in caso di mancato rispetto della stessa, Fondazione non procederà alla stipula del contratto.

Si specifica che ogni responsabilità penale, civile (anche risarcitoria), amministrativa, fiscale, sanitaria per l'accesso di pubblico o personale non autorizzato negli impianti sprovvisti della verifica di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. e dell'autorizzazione ex art. 68-69 T.U.L.P.S. N. 773/31 o in violazione di provvedimenti e norme eventualmente emanate finalizzate a contenere forme di contagio epidemiologico (quale ad esempio il COVID 19), rimane a carico esclusivo del Concessionario e, a mente di quanto corrispondentemente previsto nel Capitolato speciale-schema di contratto, si applicherà una penale di EURO 1.000,00 (mille) per violazione, la denuncia alle autorità competenti, la diffida ad adempiere, evitando il ripetersi dell'abuso, salva - in caso contrario - la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione e l'affidamento al secondo in graduatoria, ove presente o l'indizione di nuova procedura di affidamento in concessione.

Nel caso di interventi che, mediante anche l'insediamento di box e prefabbricati ad installazione libera, modifichino l'assetto strutturale dell'impianto e che non siano stati preventivamente autorizzati (ciascuno per le proprie competenze) dalla Stazione Appaltante e dai competenti Servizi comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila), da prelevarsi direttamente dalla cauzione e la immediata risoluzione del contratto, con addebito di ogni spesa di riduzione in

pristino del bene, risarcimento di ogni danno anche derivante dai maggiori oneri gestionali, denuncia alle autorità competenti e incameramento della cauzione.

Si precisa che anche per l'insediamento di box e prefabbricati ad installazione libera ed anche per quelli temporanei, va comunque richiesto il nulla-osta alla Stazione Appaltante.

La stipula del contratto comporta il trasferimento al Concessionario del rischio operativo, riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico-finanziario. **Salvo quanto disposto al periodo successivo**, nel caso di maggiori costi o minori introiti per il mancato svolgimento di attività, ciò rientra nell'alea contrattuale e in nessun caso il Concessionario potrà richiedere al Concedente alcuna forma di indennizzo, risarcimento o ristoro, né sarà titolato a promuovere contro il Concedente azione per indebito arricchimento, tranne per il caso di chiusura prolungata dell'impianto per ragioni strutturali od organizzative, che alterano le normali condizioni operative. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 175 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per periodi di interruzione dell'attività **fino a 30 (trenta) giorni**, dovuta a cause non imputabili al Concessionario, le parti convengono che il canone non sia modificato, né che venga riconosciuto al Concessionario alcun indennizzo a titolo di compensazione per i mancati introiti.

Per periodi di interruzione dell'attività **superiori a 30 (trenta) giorni**, dovuta a cause non imputabili al Concessionario o alla Stazione Appaltante, ciascuna delle parti, ferma restando l'applicazione di quanto stabilito al periodo precedente, può unilateralmente e senza altre penalità recedere dal contratto, salvo il risarcimento di eventuali spese di investimento sostenute a beneficio dell'impianto, al netto di ammortamenti, dandone semplicemente comunicazione scritta alla controparte con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.

Per periodi di interruzione dell'attività **superiori a 90 (novanta) giorni e solo dopo il primo anno di contratto**, resta salvo altresì il diritto per ciascuna delle parti, nel caso di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili o per l'eventuale riattivazione dell'emergenza epidemiologica COVID 19, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l'adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti.

Per il caso di scioperi di eventuali dipendenti del Concessionario, questi è tenuto a darne comunicazione preventiva e tempestiva, nei termini previsti per chi svolge servizi pubblici, nonché ad assicurare in caso di apertura dell'impianto, i servizi di emergenza con oneri integralmente a proprio carico.

Ai sensi dell'art. 26 del D.L. 81/08 e s.m.i., sarà richiesta l'elaborazione e presentazione del DUVRI direttamente all'affidatario del contratto di concessione.

25. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è individuato nella Dott.ssa Silvia Signorelli, Direttore della Fondazione.

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

26. CONTROVERSIE

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all'esecuzione del contratto di cui al presente affidamento è definita dalla Stazione Appaltante.

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente è competente il Foro di Reggio Emilia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Contro il presente Bando-Disciplinare di gara, per quanto autonomamente lesivo, contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva o gli eventuali atti di esclusione può essere proposto ricorso avanti al Giudice Amministrativo competente nei modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia: Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Sezione di Parma, Piazzale Santafiora, n. 7 - 43121 Parma.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/C – Reggio Emilia.

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all'indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente Bando-Disciplinare di gara per le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/C – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l'utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.

Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it.

INFORMAZIONI RIEPILOGATIVE

1. **Termine ultimo per la richiesta dell'eventuale sopralluogo:**

Ore 12:00 del giorno 06/06/2023.

2. **Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti:**

Ore 12:00 del giorno 6 giugno 2023.

3. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:**

Ore 12:00 del giorno 12 giugno 2023.

Il presente Bando-Disciplinare di gara e tutta la documentazione di gara sono pubblicati:

1. sul profilo del committente, cioè sul sito web istituzionale della Fondazione (la documentazione di gara direttamente scaricabile); [www.fondazionesport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente](http://www.fondazionesport.it/Bandi%20di%20gara%20e%20contratti/Avvisi%20e%20bandi%20di%20gara-Profilo%20di%20Committente);
2. all'Albo pretorio telematico del Comune di Reggio Emilia e relativo sito www.comune.re.it, sezione Bandi di Gara;

Gli Allegati indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando – Disciplinare di gara:

1. Schema di domanda di partecipazione (Allegato 1A);
2. Dichiarazione relativa a cessazione cariche (Allegato 1B);
3. Dichiarazione relativa all'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire formalmente il raggruppamento/consorzio (Allegato 1C);
4. Dichiarazione per Avvalimento (Allegato 1D);
5. Modulo di "offerta economica" per rialzo canone annuo (Allegato 2A1);
6. Modulo di "offerta economica" per rialzo canone annuo per A.T.I (Allegato 2A2) ;
7. Capitolato speciale-schema di contratto e relativi allegati (Allegato 3);
8. Tariffario Palestre (Allegato 4);

N.B.: Si ritiene opportuno proporre i suddetti allegati (1A – 1B – 1C – 1D) quale modulistica alternativa e sostitutiva del Documento di Gara Unico Europeo, salva la facoltà di utilizzare quest'ultimo purché contenente tutte le dichiarazioni richieste per la partecipazione a questa specifica gara.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Silvia Signorelli

documento firmato digitalmente